

*Sono ammalati:*

Di Marzo.  
Fasce.  
Galeazzi — Grimaldi — Guj.  
Lugli.  
Pais-Serra — Perrone.  
Zizzi.

*Assente per ufficio pubblico:*

Baratieri.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Giovanelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Giovanelli.** Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione intorno al disegno di legge per maggiori assegni e corrispondenti diminuzioni sul bilancio di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1893-1894.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Discussione del disegno di legge: Correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza.

**Presidente.** Lasceremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: Per correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza.

Onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, accetta che la discussione si apra sul disegno della Commissione?

**Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Accetto.

**Presidente.** Do lettura dell'articolo unico.

« *Articolo unico.* Gli articoli 50 e 52 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3<sup>a</sup>) sulla pubblica sicurezza, sono ripristinati nei termini seguenti:

« Art. 50. Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del Circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto • si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per bi-

gliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

« Art. 52. Qualora trattasi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smerchino al minuto • si consumino vino, birra od altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esercenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi. »

La discussione è aperta, l'onorevole Lucchini ha facoltà di parlare.

**Lucchini.** Quando venne innanzi alla Camera questo progettino, ho pensato subito che dovesse trattarsi della correzione di qualche errore attribuito (come al solito) ai predecessori dell'onorevole Crispi; ma invece si tratterebbe di un errore commesso dallo stesso presidente del Consiglio o da chi per lui, imperocchè la legge di pubblica sicurezza, alla quale si riferisce questa pretesa correzione, porta la firma ed è opera, almeno nell'ultimo suo testo, dello stesso onorevole Crispi.

Allora ho detto: Siccome *errare humanum est*, così anche l'onorevole Crispi questa volta potrebbe avere errato. (*Oooh!*). Ma lo strano si è che io non consento affatto nell'opinione dell'onorevole presidente del Consiglio, di aver commesso un errore, che io non trovo assolutamente nella legge.

A comprovare il suo asserto il presidente del Consiglio presentava un estratto dall'Archivio di Stato, portante il testo degli articoli in questione, quali uscirono dalle discussioni del Parlamento; il secondo, un altro estratto dallo stesso Archivio, col testo degli articoli quali risultarono nella legge definitiva e coordinata col Codice penale.

Poichè conviene ricordare l'ultima curiosa fase nella elaborazione della legge di pubblica sicurezza. Il testo della legge, come di qualunque altra, venne discusso e approvato dal Parlamento, ma fu dato al Governo il mandato di coordinarlo con quello del nuovo Codice penale.

Questo sarebbe stato regolarissimo; se non che venne ancora stabilito che la legge di pubblica sicurezza si sarebbe promulgata nello stesso giorno, nel quale si sanzionava e pubblicava il Codice penale. Era semplicemente assurdo, però, che la legge di pubblica sicurezza si potesse coordinare nell'istante medesimo, che si pubblicava il Codice penale.

Ciò ha prodotto degli inconvenienti, che sarebbe lungo indicare; ma ciò spiega come